



Bologna, 13 aprile 2018

**OGGETTO**

**6384**

Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa

**Simonetta Saliera**

### **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA**

Il sottoscritto Consigliere regionale del gruppo Lega Nord Emilia e Romagna

#### **Premesso che**

- Nella città di Parma, esiste un parco pubblico, intitolato a Ferdinando Laghi, che confina con la via pubblica Jacobs e sul quale prospettano numerose abitazioni private.
- L'area verde, che forma gran parte del parco pubblico di che trattasi, è stata ceduta gratuitamente al Comune di Parma dal soggetto attuatore del piano particolareggiato di iniziativa privata P.I. 6 Santa Eurosia secondo quanto previsto da apposita convenzione stipulata in data 3.10.1996.
- La causale della cessione era la messa a disposizione del piano particolareggiato dell'area da destinare a verde pubblico.
- Nel corso del tempo, l'area è stata sempre utilizzata per lo scopo di verde pubblico, per cui ne era trasferita la proprietà al Comune ed è stata fruita come parco pubblico da tutti i cittadini interessati in particolare dai residenti nella zona finitima e/o nei comparti edificati limitrofi.
- Senonché, dal 2015, la Giunta comunale di Parma ha cominciato ad approvare gli atti finalizzati alla realizzazione, all'interno del detto parco, di un campo da calcio per attività sportiva giovanile, da affidare in gestione all'associazione sportiva ASD Montebello che ha sede in quello stesso quartiere.
- Sono così iniziati i lavori, caratterizzati finora dalla sistemazione del terreno di gioco, dalla sua recinzione con rete metallica alta circa tre metri, sorretta su pilastri anch'essi metallici, dalla messa in opera, ai bordi del campo di calcio, di piloni alti circa 12 metri finalizzati a sostenere l'impianto di illuminazione, pressoché a giorno, del campo recintato.
- I residenti della zona hanno subito mostrato la loro contrarietà all'intervento così avviato, arrivando a raccogliere, contro la sua ultimazione, almeno mille firme.
- Due gruppi distinti di residenti, poi, si sono rivolti alla giustizia amministrativa, impugnando avanti ad essa gli atti del Comune di Parma.

## Osservato che

- l'area, che costituisce il parco pubblico Ferdinando Laghi, è stata ceduta gratuitamente al Comune di Parma come area a standard con destinazione specifica a verde pubblico.
- Delle aree a standard, si occupa l'art. 2.4.1 del vigente RUE del Comune di Parma, che, rinviando alla normativa regionale, individua come opere di urbanizzazione secondaria le attrezzature e gli spazi collettivi di cui all'art. A.24 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, stabilisce che le opere di urbanizzazione secondaria vanno considerate dotazioni territoriali e, facendo riferimento testuale sempre all'articolo A.24 comma 2 lettere f) e g) dell'allegato alla L.R. 20/2000, specifica che *"Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive e gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi"*.
- In siffatto contesto normativo, si ritiene che i residenti abbiano ragione nel sostenere che un campo da calcio chiuso al pubblico, accessibile solo con il consenso dell'associazione sportiva affidataria, con pagata la tariffa da questa fissata, anche a volere trascurare altre considerazioni, non possa essere considerato tra gli spazi aperti per le attività sportive"; men che meno, possa essere definito quale spazio "aperto a libera fruizione per usi pubblici collettivi".
- La semplice circostanza di dover chiedere il permesso per accedere a detti spazi ad un terzo soggetto privato, che potrebbe anche rifiutare l'accesso e/o fissarne le relative condizioni, appare in stridente contrasto con l'esigenza della pubblica fruizione rimarcata dalla norma regionale sopra richiamata (e non solo).
- Il risultato concreto sembra essere la sottrazione all'uso pubblico libero ed indifferenziato di un ampio spazio a verde, che si trova così utilizzato per un fine diverso da quello previsto nell'atto di cessione gratuita dell'area al Comune.

## Rilevato che

- Le ragioni dei residenti sono state accolte dal TAR per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con la sentenza n. 385/2016.
- Questa sentenza, però, è stata riformata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 1489/2017, pubblicata l'8 marzo 2018.
- Il Consiglio di Stato non si è preoccupato del tema di fondo rappresentato dal non potersi considerare il campo da calcio di che trattasi, proprio per le sue caratteristiche oggettive, una struttura aperta a libera fruizione da parte della

collettività, ma ha ritenuto sufficiente osservare che *“un campo da calcio non destinato ad ospitare eventi pubblici ..., in sé e per sé considerato, si iscrive armonicamente nel tessuto regolamentare del vigente assetto urbanistico del comune emiliano, in quanto teso a dotare di infrastrutture un’area strutturalmente destinata alla fruizione pubblica, al fine di meglio consentirne l’utilizzo da parte della cittadinanza”*.

**Evidenziato** comunque che la norma regionale non si limita ad affermare la funzione/fruizione pubblica in astratto, ma, nel concreto, ribadisce che si debba trattare di spazi aperti e di libera fruizione.

#### **Considerato** che

- rimangono dubbi riguardo alla valutazione che il campo da calcio di che trattasi sia compatibile con la destinazione di zona di spazio aperto attrezzato a verde a libera fruizione per usi pubblici collettivi soprattutto proprio perché è la convenzione stipulata dal Comune con la società ASD Montebello a prevedere la sottrazione di quell’area alla fruizione pubblica.
- Quanto fino ad oggi realizzato con la legittimazione data dal Consiglio di Stato rischia di comportare la totale compromissione del Parco Laghi come spazio verde attrezzato per la fruizione pubblica e libera se, come molto probabile, nel prossimo futuro verrà prevista la realizzazione delle strutture di servizio al campo, quali gli spogliatoi, i servizi igienici e il parcheggio per automobili che occuperanno ulteriormente spazio verde utilizzabile dalla collettività senza restrizioni.

#### **Interroga la Giunta regionale per sapere**

Se ritiene corretta l’interpretazione data dal Consiglio di Stato della norma regionale dell’articolo A.24 lettere f) e g) dell’allegato alla L.R. 20/2000 per cui un campo da calcio recintato e dato in concessione ad un’associazione privata possa continuare a considerarsi spazio aperto a libera fruizione per usi pubblici collettivi ed eventualmente intende fare presente che, come amministrazione competente a dare e sovrintendere l’esatta esecuzione della legislazione regionale dell’Emilia-Romagna, non si ritiene d’accordo con la valutazione data dal supremo organo giurisdizionale amministrativo statale.

Se intende intervenire affinché la suddetta normativa regionale non sia ulteriormente forzata con la realizzazione anche delle strutture di servizio al campo da calcio che eliminerebbero completamente ogni possibilità di concreta fruizione libera per gli usi pubblici collettivi del Parco Ferdinando Laghi.

**Fabio Rainieri**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name 'Fabio Rainieri'.